

402.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDICE	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	19641
<b>Disegni di legge:</b>	
(Deferimento a Commissione) . . . . .	19666
(Presentazione) . . . . .	19666
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	19641
(Deferimento a Commissione) . . . . .	19666
(Svolgimento) . . . . .	19642
<b>Proposte di legge (Discussione):</b>	
BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);	
MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte di appello (2030);	
BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091) . . . . .	19642
PRESIDENTE . . . . .	19642
BASILE GUIDO . . . . .	19656, 19659, 19660
BOSISIO . . . . .	19650
BREGANZE . . . . .	19649, 19653, 19655, 19664
CACCIATORE . . . . .	19643, 19644, 19645, 19649, 19655, 19660, 19664
DELL'ANDRO . . . . .	19665
GUIDI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	19643, 19649, 19652
LUZZATTO . . . . .	19652, 19653, 19658
MARTUSCELLI . . . . .	19658, 19665
PALAZZOLO . . . . .	19661, 19662, 19663, 19664
PELLEGRINO . . . . .	19645, 19649, 19658, 19660
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	19643, 19644, 19647, 19648, 19651, 19653, 19655, 19656, 19657, 19660, 19662, 19664
SFORZA . . . . .	19658, 19660
SPAGNOLI . . . . .	19658, 19660

	PAG.
VALIANTE, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	19645, 19648, 19649, 19651, 19652, 19654, 19655, 19656, 19657, 19659, 19661, 19663
ZOBOLI . . . . .	19659, 19660
<b>Corte costituzionale</b> ( <i>Annunzio di sentenza</i> ) . . . . .	19642
<b>Votazione segreta</b> . . . . .	19667

**La seduta comincia alle 17.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Abate, Amadeo, Amodio, Armaroli, Baldani Guerra, Ballardini, Bassi, Bensi, Caiazza, Cappello, Carra, Cengarle, Corona Achille, Cucchi, Della Briotta, De Martino, Di Piazza, Di Primio, Di Vagno, Dossetti, Ferraris, Finocchiaro, Fortuna, Gerbino, Guadalupe, Imperiale, Landi, Lauricella, Lombardi Ruggero, Mancini Giacomo, Marangoni, Marotta Michele, Mengozzi, Moro Dino, Mussa Ivaldi Vercelli, Nannini, Pennacchini, Pedini, Principe, Reale Giuseppe, Ripamonti, Savoldi, Servadei, Sgarlata, Tambroni, Urso, Usvardi e Zappa.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

GIOIA: « Modificazioni all'articolo 3 del testo unico 19 maggio 1960, n. 570, ed all'articolo 3 della legge 8 marzo 1951, n. 122:

composizione delle giunte comunali e provinciali » (2827);

PINTUS: « Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, in materia di previdenza sociale per il clero » (2828);

BIGNARDI: « Esenzione delle case di campagna dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso » (2829).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

#### Trasmissione dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale, con lettera 6 dicembre 1965, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nelle parole « alla Corte costituzionale » e dell'articolo 3 della stessa legge nelle parole « della Corte costituzionale »;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nelle parole « alla Corte costituzionale » e dell'articolo 4 della stessa legge nelle parole « della Corte costituzionale ».

#### Svolgimento di proposte di legge.

*La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

COVELLI: « Modifica all'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (37);

COVELLI: « Modifica alla legge 25 aprile 1957, n. 313, recante provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri richiamati o trattenuti » (530);

PUCCI EMILIO: « Autorizzazione di spesa per il completamento della ferrovia faentina » (1786);

CURTI AURELIO, ARNAUD, MUSSA IVALDI VERCELLI, SECRETO e ALPINO: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » (2727).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Breganze ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745); Martuscelli ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte di appello (2030); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Breganze ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello; Martuscelli ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte d'appello; Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 1° dicembre scorso, hanno replicato i relatori e l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La Camera,

esaminando la proposta di legge n. 1745, in considerazione delle disposizioni in essa previste e delle funzioni che per essa dovranno esercitare i consigli giudiziari e il Consiglio superiore della magistratura,

ritiene

che per la sua attuazione, in conformità all'indirizzo cui si ispira, sia utile una migliore rappresentanza dei magistrati di tribunale nei primi, e di tutti i magistrati di merito nel secondo ».

BASSO, CACCIATORE, LUZZATTO.

« La Camera

afferma la necessità della sollecita riforma della composizione dei consigli giudiziari presso le corti di appello, nel senso che di essi divengano componenti anche magistrati di tribunale ».

MARTUSCELLI.

« La Camera,

ravvisata l'opportunità che sia ridotto da cinque a tre il numero dei componenti dei collegi giudicanti delle corti di appello,

impegna il Governo

a presentare il relativo progetto di legge

e fa voti

affinché si addivenga ad un severo riesame della ripartizione territoriale della giurisdizione ordinaria ed alla conseguente rielaborazione nelle piante organiche dei singoli uffici in esclusiva relazione alla mole di lavoro

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

che ciascuno di essi è attualmente chiamato a svolgere ».

REGGIANI, BRANDI.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per l'ordine del giorno Basso, noto che si tratta di due problemi distinti, uno dei quali può essere connesso con questa legge, mentre l'altro soltanto alla lontana vi si ricollega come tutto ciò che riguarda la magistratura.

Ritengo di potere accettare come raccomandazione l'ordine del giorno Martuscelli, limitatamente all'impegno di risolvere con urgenza il problema della riforma della composizione dei consigli giudiziari. Non posso invece accettare il riferimento al merito della soluzione, perché non sarebbe corretto che noi operassimo, in sede di ordini del giorno, una scelta circa la soluzione di merito che deve essere adottata con la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario.

L'ordine del giorno Reggiani ha una connessione del tutto generica con la materia che stiamo discutendo. Accetto come raccomandazione l'impegno a presentare un disegno di legge per ridurre il numero dei componenti dei collegi giudicanti delle corti di appello e a procedere ad una riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Circa, però, il primo punto, ritengo di non potere accettare la soluzione del problema della composizione delle corti di appello indicata nell'ordine del giorno, perché ciò implica un giudizio di merito assai profondo e delicato, che il Governo si riserva di dare al momento opportuno.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Cacciatore, insiste per l'ordine del giorno Basso, di cui ella è cofirmatario ?

CACCIATORE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Martuscelli e Reggiani non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei loro ordini del giorno.

E così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono

sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previa valutazione del motivato parere del Consiglio giudiziario sulla capacità e sulla attività svolta dal magistrato.

La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui il magistrato di tribunale ha compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Per la nomina a magistrato di Corte d'appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guidi, Spagnoli, Sforza, Pellegrino, Coccia, Giuseppina Re, De Florio, Zoboli e Bavetta hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« I posti distintamente previsti nel vigente ruolo organico per i magistrati di corte di appello e per i magistrati di tribunale sono unificati nel ruolo dei magistrati di merito, fermo restando l'attuale ordine di anzianità ».

GUIDI, *Relatore di minoranza*. Insisto, ma rinvio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Basso, Luzzatto, Pigni, Angelino, Pasquale Franco, Bernardi, Lami, Sanna e Passoni hanno proposto di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« I posti distintamente previsti nel vigente ruolo organico per i magistrati di corte di appello e per i magistrati di tribunale sono

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

unificati in un unico ruolo dei magistrati di merito, fermo restando l'attuale ordine di anzianità ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. Se in quest'aula fossimo tutti coerenti e avessimo un po' di coraggio, questo emendamento non avrebbe bisogno di essere illustrato, in quanto intorno ad esso già si era formata una larga maggioranza favorevole, come risulta da documenti ufficiali. Ricordo, in proposito, una proposta di legge presentata dal gruppo socialista, nel 1950, e firmata dagli onorevoli Leonetto Amadei, Comandini, Ferri, Greppi, Pinna e Ferrarotti. Non credo che questi colleghi abbiano cambiato idea. Ebbene, l'emendamento presentato dal mio gruppo corrisponde perfettamente al secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge che ho ricordato.

L'emendamento presentato dal mio gruppo, inoltre, corrisponde perfettamente al primo comma del relativo articolo della proposta di legge, presentata, nel febbraio del 1961, dall'onorevole Bozzi, nonché al primo comma del corrispondente articolo del progetto di legge presentato al Senato dal mio collega di gruppo senatore Picchiotti.

Vi è, poi, la proposta di legge del 29 gennaio 1965 che reca la firma degli onorevoli Martuscelli, Mario Berlinguer e Fortuna, del gruppo del partito socialista italiano e dell'onorevole Reggiani, del gruppo socialdemocratico: non posso ritenere che a distanza di pochi mesi tali colleghi abbiano cambiato idea, a meno che non vogliano dimostrarsi incoerenti e privi di coraggio. Anche in questo ennesimo caso, l'emendamento presentato dal mio gruppo corrisponde perfettamente al primo comma del relativo articolo della proposta di legge presentata il 29 gennaio 1965 dai colleghi socialisti e socialdemocratici.

Non solo i rappresentanti dei gruppi socialista, socialdemocratico, liberale e comunista concordano con l'emendamento da me presentato, ma anche una parte della democrazia cristiana appare dello stesso avviso.

Del resto il relatore per la maggioranza può darmene atto.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Questo emendamento è superato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Cacciatore, le stesse argomentazioni sono state dal suo gruppo addotte in sede di discussione generale.

CACCIATORE. A proposito del mio emendamento i casi sono due: o lo dichiarate ammissibile, oppure no. Nel primo caso è ovvio, però, che dovete concedermi anche il diritto di dire a tutti questi colleghi che, se non votano a favore del mio emendamento, essi non sono coerenti con se stessi. Chiedo pertanto scusa al collega Valiante se sono costretto a ricordare quanto egli ha dichiarato in occasione di una recente indagine sulla magistratura italiana.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Può leggere qualcosa di più recente: la relazione al provvedimento in discussione.

CACCIATORE. La sua relazione dice e non dice. È inconcepibile però che, a distanza di pochi mesi, una parte della democrazia cristiana voglia cambiare parere, sicché sono sicuro che il nostro emendamento sarà accolto, tranne che esistano le condizioni negative alle quali ho fatto cenno prima.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galdo, Franchi e Guarra hanno proposto di sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono nominati magistrati di corte d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina previa valutazione del motivato parere del consiglio giudiziario sulle capacità del magistrato e sulla attività svolta dallo stesso »;

di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« I magistrati che non siano stati nominati per non avere conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio »;

di sostituire il terzo comma con il seguente:

« La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica o, nella ipotesi di cui al comma precedente, dal giorno in cui ha compiuto il successivo biennio ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

L'onorevole Palazzolo ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I magistrati di tribunale compiuti 11 anni dalla promozione a tale qualifica e comunque

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

dopo 17 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie sono sottoposti alla valutazione dei consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di corte di appello ».

Poiché l'onorevole Palazzolo non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Pellegrino, Guidi, Coccia, Sforza e Spagnoli hanno proposto, al primo comma, di sostituire le prime due righe con le seguenti:

« I magistrati di tribunale compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica e comunque dopo 17 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, sono ».

PELLEGRINO. Rinunciamo a svolgere l'emendamento che, del resto, è stato già illustrato nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Basso e Luzzatto hanno proposto:

di sostituire, al primo comma, la parola: « undici », con: « dieci »; di sostituire le parole: « sottoposti alla valutazione dei consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di corte d'appello », con le parole: « nominati magistrati di corte d'appello, salvo che il consiglio giudiziario abbia espresso valutazione negativa circa la loro idoneità »;

di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « previa valutazione del », la parola: « anzidetto »;

di sostituire nello stesso comma le parole: « capacità e sull'attività svolta dal » con le parole: « idoneità del »;

di sostituire, al terzo comma, le parole: « 31 dicembre dell'anno » con la parola: « giorno »;

di sostituire, nello stesso terzo comma, la parola: « undici » con: « dieci ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. È assolutamente ingiustificata la modifica introdotta dalla Commissione, che ha elevato dal decimo all'undicesimo anno dalla nomina a magistrato di tribunale il termine per la attribuzione della qualifica di magistrato di corte d'appello. Le proposte di legge in materia prevedono, appunto 10 anni: anzi, taluna si limita ad 8. Se si pensa che occorrono già 5 anni di esplicazione delle funzioni di uditore e di aggiunto, si comprende facilmente come sia inopportuno aggravare un già così lungo cammino per giungere alle funzioni di consigliere di corte d'appello in età certamente non troppo giovane.

Proponiamo, pertanto, di ritornare agli originari 10 anni.

Con il secondo emendamento noi proponiamo, in coerenza con il nostro emendamento all'articolo 1, che il passaggio dalle funzioni di giudice di tribunale a quelle di giudice di corte d'appello avvenga automaticamente, salva negativa valutazione del consiglio giudiziario.

Per ragioni di sistematica proponiamo al secondo comma l'aggiunta della parola « anzidetto ».

Riteniamo poi macchinosa e pericolosa per l'indipendenza dei giudici la disposizione del secondo comma relativa al giudizio sull'attività svolta dal magistrato. Proponiamo, invece che l'esame riguardi la sola idoneità del candidato.

Al terzo comma proponiamo di sostituire le parole « 31 dicembre » con la parola « giorno », per evitare che chi matura l'anzianità nel gennaio debba attendere ancora un altro anno.

La sostituzione al terzo comma della parola « undici » con la parola « dieci » si basa sulle ragioni precedentemente esposte.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto le seguenti modifiche al proprio testo dell'articolo 1:

sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del consiglio giudiziario, sulle capacità del magistrato e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio »;

al terzo comma, sostituire le parole: « 31 dicembre dell'anno », con la parola: « giorno »;

dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Ai fini dell'anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della giustizia militare, o come avvocato o procuratore dello Stato »;

all'ultimo comma, sostituire la parola: « tre », con la parola: « cinque ».

L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgere questi emendamenti e di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Guidi e quelli Cacciatore sono sostanzialmente identici: chiedono cioè il ri-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

pristino del testo delle proposte di legge Martuscelli e Bozzi.

Se il collega Cacciatore mi consente di usare un suo termine, dirò che è « impietoso » nei miei confronti quando ricorda le mie posizioni in Commissione. In effetti, in Commissione anche altri esponenti della maggioranza hanno sostenuto determinate tesi, nella speranza che esse potessero essere accolte. Ma io oggi sono interprete di una maggioranza della Commissione la quale, per sua decisione autonoma e sotto sua responsabilità politica, ha scelto un determinato testo: ed è ovvio che io ho il dovere di sostenere appunto questo testo.

Ho già ricordato nella mia replica che, se mi sono permesso di svolgere nella prima parte della relazione le tesi che sostenni in Commissione, ciò ho fatto perché ho ritenuto doveroso prospettare al Parlamento che con questa legge non si è definitivamente conclusa la discussione in argomento. Oggi la maggioranza della Camera ritiene opportuna una congrua sperimentazione di questa innovazione, senza dubbio rilevante — soprattutto perché, dopo 115 anni dall'entrata in vigore del vecchio ordinamento giudiziario dello Stato unitario italiano, si aboliscono i concorsi e gli scrutini per la nomina a magistrato di appello — innovazione che attua la Costituzione la quale dichiara solennemente la pari dignità e importanza delle funzioni di pretore, di giudice di tribunale, di consigliere di corte di appello. Certamente ulteriori progressi in argomento potranno raggiungersi dopo che si sarà sperimentata questa regolamentazione. Per tale motivo la Commissione è contraria all'emendamento Guidi-Spagnoli e agli emendamenti Cacciatore-Basso.

Quanto all'emendamento Galdo sostitutivo del primo e secondo comma, la Commissione rileva che si tratta di una modifica di pura forma. Sotto alcuni aspetti, le disposizioni del primo e del secondo comma potrebbero essere formulate in maniera più tecnica. Comunque, trattandosi di modifiche puramente formali, la Commissione non è favorevole all'emendamento e preferisce mantenere il testo originario.

Quanto all'emendamento Palazzolo sostitutivo del primo comma e a quello analogo Pellegrino, pure relativo al primo comma, la Commissione è contraria. I due emendamenti sostanzialmente mirano a favorire gli uditori giudiziari che non hanno superato il primo esame di aggiunto.

Ora, già la Commissione, sia in sede di esame della proposta Breganze sia in circo-

stanze precedenti, si è pronunciata contro simile ingiustificata agevolazione nei confronti di coloro che sono stati bocciati nell'esame di aggiunto giudiziario.

La Commissione è contraria al primo emendamento Cacciatore sostitutivo del primo comma ed insiste, quindi, sugli 11 anni. Lo stesso dicasi per l'altro emendamento Cacciatore sostitutivo del primo comma.

La Commissione insiste sull'emendamento sostitutivo del secondo comma da essa presentato. L'emendamento porta due modifiche. Una è soltanto formale: evita di ripetere il termine « valutazione » del motivato parere del consiglio giudiziario, preferendo il termine « esame ». Tengo a sottolineare che si tratta soltanto di una modifica formale: riteniamo, infatti, che appunto come « valutazione » debba essere qualificata l'attività del consiglio giudiziario. L'altra modifica è rilevante e specifica che occorre valutare l'attività esplicita dal giudice nell'ultimo quinquennio. Abbiamo rilevato che la legge non indica qual è il periodo di attività del magistrato da sottoporsi a valutazione; anzi, nel silenzio della legge, nasce addirittura il sospetto, derivante dall'articolo 2, laddove si prevede che in caso di mancato parere favorevole il magistrato viene valutato nel biennio successivo, che la valutazione debba restringersi agli ultimi due anni.

La Commissione, nel proporre alla Camera di considerare l'opportunità della prefissione del termine dell'ultimo quinquennio, ha tenuto presente che l'attività del magistrato può essere varia, lunga, svolta presso un distretto o presso più distretti. Notevoli si presentano, dunque, le difficoltà del consiglio giudiziario in ordine alla valutazione di un lungo periodo di attività. Senza contare che la valutazione di una attività molto lunga è necessariamente una valutazione globale e non molto dettagliata, mentre una valutazione del tipo di quella richiesta dalla Commissione deve essere anche abbastanza dettagliata. Il termine del quinquennio proposto dalla Commissione si trova già indicato nella legge che attualmente regola le promozioni dei magistrati, nel senso che i titoli per gli scrutini vanno sorteggiati fra quelli dell'ultimo quinquennio. È una regola accolta anche dalla disciplina degli impiegati civili dello Stato. Quindi, la Commissione insiste sulla specificazione dell'ultimo quinquennio.

La Commissione è contraria all'emendamento Cacciatore aggiuntivo al secondo comma, perché non ritiene conveniente l'aggiunta della parola « anzidetto ». Per altro, credo

che questo emendamento sia in relazione ad una modifica che l'onorevole Cacciatore chiedeva di introdurre.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Cacciatore sostitutivo al secondo comma e all'emendamento Cacciatore aggiuntivo allo stesso secondo comma.

Sull'emendamento sostitutivo al terzo comma proposto dalla Commissione, ritengo di dover spendere qualche parola. Questo provvedimento di legge stabilisce la nomina a magistrato di appello con il decorso di 11 anni nella qualifica di giudice di tribunale. La Commissione ha ritenuto perciò ingiustificata la decorrenza della nomina al 31 dicembre dell'anno in cui si compie l'undicesimo anno, mentre è assai più giusto che la decorrenza della nomina avvenga dal giorno in cui si compie l'undicesimo anno nella qualifica di giudice di tribunale. Altrimenti si verifiche- rebbero sperequazioni a danno di coloro che sono entrati in magistratura ai primi dell'anno, i quali vedrebbero trascorrere inutilmente molti mesi.

Per quanto detto innanzi, la Commissione, mentre è contraria all'emendamento Cacciatore, inteso a sostituire, al terzo comma, la decorrenza di undici anni nella qualifica di magistrato di tribunale con quella di dieci, si dichiara favorevole all'emendamento Cacciatore sostitutivo al terzo comma, identico a quello proposto dalla Commissione stessa.

La Commissione ha presentato due altri emendamenti. Il primo di essi è quello aggiuntivo al terzo comma. Riteniamo che sia equo considerare come servizio giudiziario valido ai fini della nomina anche il servizio eventualmente prestato come magistrato delle magistrature speciali cioè presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la magistratura militare.

La Commissione non è favorevole, invece, a considerare come altrettanto valido il servizio prestato come avvocato o procuratore dello Stato, e in questo senso prego il signor Presidente di voler considerare modificato l'emendamento. Cioè va soppressa l'ultima riga: « o come avvocato o procuratore dello Stato », in modo da far risaltare soltanto il servizio prestato come magistrato.

L'ultimo emendamento della Commissione, sostitutivo all'ultimo comma, si riferisce al periodo di *vacatio* (per così dire) della legge per ciò che riguarda coloro che non sono attualmente o non sono stati in passato nell'esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie.

Con gli emendamenti Galdo, rispettivamente aggiuntivo al secondo comma e sosti-

tutivo al terzo comma, si chiede che sia considerata in sede di articolo 1 la disposizione dell'articolo 2 della nostra proposta. Siccome l'articolo 2 si riferisce ad un'ipotesi diversa da quella ordinaria, cioè all'ipotesi che il magistrato sottoposto a valutazione non sia giudicato favorevolmente, la Commissione ritiene di dover insistere perché sia mantenuto come articolo separato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per dare un parere illuminato, debbo essere un po' analitico. Rilevo, come del resto ha già osservato il relatore, che la maggior parte degli emendamenti presentati dal gruppo comunista e dal gruppo socialproletario, tutti forse tranne uno, al quale sono anch'io favorevole (cioè l'emendamento Cacciatore, identico a quello della Commissione), tendono a combattere la legge nel suo spirito e nel suo fondamento; tanto è vero che sono stati svolti con gli stessi argomenti, anche polemici, con cui è stato condotto l'attacco generale alla legge. Con questi argomenti si intende, evidentemente, capovolgere il significato della legge.

PELLEGRINO. Si vuole migliorare la legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si ripropone infatti, in sede di emendamenti, la discussione generale che abbiamo chiuso venerdì.

Comunque, sono contrario all'emendamento Guidi e all'emendamento Cacciatore sostitutivo del primo comma, per le ragioni che ho detto. Sono, inoltre, contrario all'emendamento Palazzolo per le ragioni esposte dal relatore.

Sono contrario agli emendamenti Cacciatore, sostitutivo al primo comma, perché incidono sul sistema stabilito dalla legge.

Sono contrario all'emendamento Cacciatore diretto ad aggiungere, al secondo comma, la parola « anzidetto », in quanto lo ritengo superfluo.

Sono contrario all'emendamento Cacciatore al secondo comma inteso a sostituire l'apprezzamento del Consiglio giudiziario sulla capacità e sull'attività svolta dal magistrato con un generico giudizio di idoneità.

Sono contrario all'emendamento Galdo al secondo comma, che chiede per i magistrati, che non siano stati nominati, una nuova valutazione dopo un biennio, perché la norma è già contenuta nell'articolo 2.

Sono favorevole all'emendamento Cacciatore inteso a sostituire, al terzo comma, le parole « 31 dicembre dell'anno » con la parola « giorno », coincidendo con identico emendamento della Commissione, perché precisa meglio la decorrenza.

Sono contrario all'emendamento Cacciatore inteso a sostituire al terzo comma la parola « undici » con la parola « dieci ».

Sono contrario all'emendamento Pellegri-  
no, che chiede di sostituire le prime due righe del primo comma, perché riproduce l'emendamento Cacciatore al quale sono pure contrario.

Passiamo agli emendamenti della Commissione. Il primo emendamento, sostitutivo del secondo comma, concerne il periodo al quale si deve riferire l'apprezzamento del consiglio giudiziario. Mi pare che dalla legge risulti chiaro che si tratta dell'intero periodo dell'attività giudiziaria. Riconoscendo però l'opportunità di mettere l'accento sugli ultimi anni, riterrei preferibile l'emendamento Galdo all'articolo 3, nel quale si dice: « con particolare riferimento agli ultimi cinque anni di attività ». In questo modo si elimina l'equivoco temuto dall'onorevole Valiante, cioè che ci si riferisca solo agli ultimi due anni.

Vorrei però, se la Commissione lo consente, che, per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell'attività del magistrato, la questione fosse esaminata in sede di articolo 2. In quella sede si potrebbe accettare l'emendamento Galdo, che pone l'accento sull'attività svolta dai magistrati negli ultimi cinque mesi.

Sono favorevole all'emendamento sostitutivo della Commissione al terzo comma, tendente a far sì che la nomina produca effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica, e non a partire dal 31 dicembre dello stesso anno, come nel testo originario della Commissione.

Sarei tendenzialmente contrario all'emendamento aggiuntivo al terzo comma proposto dalla Commissione, tendente a valutare anche il servizio eventualmente prestato nelle magistrature amministrative e militari; ciò per mantenere l'impostazione che è stata data al disegno di legge. Poiché tuttavia la Commissione si è dichiarata favorevole ad escludere da tale valutazione l'attività svolta presso l'avvocatura dello Stato, l'accoglimento di tale emendamento presenta minori difficoltà e pertanto il Governo si rimette alla Camera.

Sono favorevole senza riserve all'emendamento della Commissione all'ultimo comma, diretto a far sì che le disposizioni per la nomina a magistrato di corte di appello non si applichino per cinque (e non più per tre) anni dall'entrata in vigore della legge.

Emendamenti Galdo aggiuntivo dopo il secondo comma e sostitutivo del terzo comma: le preoccupazioni che il primo di questi emendamenti riflette sono sostanzialmente condivise dal Governo, che non sarebbe di massima contrario all'accoglimento dell'emendamento; ritengo però che tali preoccupazioni potranno essere appagate con la votazione dell'emendamento della Commissione. Il Governo è favorevole al secondo emendamento Galdo, sostitutivo del terzo comma, dato che il testo è analogo a quello cui esso si è già dichiarato favorevole.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*.  
Circa gli emendamenti Galdo aggiuntivo dopo il secondo comma e sostitutivo del terzo comma, desidero aggiungere che la Commissione non è contraria nella sostanza al loro accoglimento. Ritiene, però, che tali norme dovrebbero trovare posto in sede di articolo 2, che disciplina una materia, a giudizio della Commissione, diversa da quella dell'articolo 1, quella cioè relativa alla nuova valutazione dei magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole.

Per tali ragioni la Commissione insiste perché questi due emendamenti siano votati in sede di articolo 2. Devo tuttavia far presente che l'emendamento Galdo aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione (e quindi non avrebbe ragione di essere qualora fosse approvato l'articolo 2), mentre l'emendamento presentato come sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1 dall'onorevole Galdo si porrebbe in parte come comma aggiuntivo all'articolo 2 del testo della Commissione.

Per queste ragioni la Commissione è contraria a che i due predetti emendamenti siano votati in sede di articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle conclusioni del relatore. Il Governo è contrario a introdurre nell'articolo 1 (come avverrebbe in caso di approvazione



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

dell'emendamento Galdo aggiuntivo dopo il secondo comma) una norma già contenuta in altra parte della legge, e precisamente all'articolo 2; quanto all'emendamento Galdo sostitutivo del terzo comma, esso dovrà trovare posto in altra sede.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Guidi, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**GUIDI, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CACCIATORE.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Poiché gli onorevoli Galdo e Palazzolo non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i loro emendamenti al primo e al secondo comma, mentre quelli successivi sono rinviati all'articolo 3.

Onorevole Cacciatore, mantiene gli altri suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**CACCIATORE.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il primo emendamento Cacciatore sostitutivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Cacciatore sostitutivo al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**PELLEGRINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino sostitutivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Dobbiamo ora votare il primo emendamento della Commissione all'articolo 1.

**BREGANZE.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BREGANZE.** Il collega Valiante, a nome della Commissione, ha illustrato l'emendamento sostitutivo al secondo comma, con il quale si è avuta soprattutto la giusta preoccupazione di aggiungere, alla fine, le parole « nell'ultimo quinquennio ». D'altra parte, l'onorevole ministro afferma — se non ho compreso male — di non essere contrario in linea generale, ma che sarebbe preferibile inserire a questo punto l'emendamento Galdo, che è riferito però all'articolo 3.

Dobbiamo così ritenere che il ministro preferisca l'articolo 1 nella formulazione con la quale era stato presentato in aula, prima degli emendamenti; cioè non accetta il nuovo testo della Commissione. Non saprei diversamente come chiarire questa apparente contraddizione.

Onorevole ministro, se ella accetta il nuovo testo della Commissione, proposto dal relatore, evidentemente è in contraddizione con quanto or ora riferito all'articolo 3. In definitiva, ella, onorevole Reale, accetta il testo che la Commissione aveva inviato in aula prima che fossero stati presentati gli emendamenti?

**REALE, Ministro di grazia e giustizia.** Esattamente.

**BREGANZE.** Va bene.

Mi permetto di chiedere un altro chiarimento. L'onorevole relatore, poco fa, nel formulare a nome della Commissione, di cui anch'io faccio parte, il testo dell'emendamento, ha detto d'aver usato la parola « esame », non perché avesse un significato particolare, quanto perché ragioni formali suggerivano di non ripetere a poche righe di distanza la parola « valutazione ». Poiché sono convinto che in una legge siffatta ha maggior pregio la precisione che non il nitore formale, dote pur apprezzabile, chiedo all'onorevole Valiante se accetterebbe di sostituire la parola « valutazione » all'altra « esame »; e se con questa formulazione l'onorevole ministro — eventualmente facendo precedere alle parole « nell'ultimo quinquennio » l'avverbio « particolarmente » — potrebbe accettare in questa sede il concetto espresso. Ritengo che ciò risolverebbe globalmente il tema posto al nostro esame.

**REALE, Ministro di grazia e giustizia.** Potrei accettare quest'ultima formulazione,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

LUZZATTO. Si tratta di un subemendamento che a termini di regolamento non può essere presentato in questo momento.

PRESIDENTE. A questo punto il subemendamento è, effettivamente, inammissibile.

Pongo dunque in votazione l'emendamento della Commissione, sostitutivo del secondo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore aggiuntivo al secondo comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore sostitutivo al secondo comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione (identico a quello Cacciatore), accettato dal Governo, diretto a sostituire, al terzo comma, le parole « 31 dicembre dell'anno », con la parola: « giorno ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, aggiuntivo al terzo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, tendente a sostituire, all'ultimo comma, la parola: « tre », con la parola: « cinque ».

*(È approvato).*

BOSISIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSISIO. Ritengo doveroso fare una dichiarazione di voto favorevole all'articolo 1 perché in esso si struttura la portata innovatrice della proposta di legge in esame. Mi riservo di fare alcuni richiami sul contenuto di altri articoli che illuminano e sviluppano la portata della proposta anche ai fini di una economia di tempo, rinunciando ad ulteriori miei interventi e dichiarazioni di voto.

La proposta di legge 1745, firmata anche da me, ultimo per prestigio tra tutti gli altri firmatari, fu accolta come base convergente anche della proposta di legge n. 2030 Martuscelli e Reggiani e della proposta di legge Bozzi n. 2091. Essa scaturisce, come conseguenza logica, dall'articolo 107, terzo comma, della Costituzione, in virtù del quale i magistrati si distinguono tra loro soltanto per

diversità di funzione, ed amplia la portata della legge 24 maggio 1951, n. 3092, detta legge Piccioni, che faceva salve, pur con qualche correzione, le norme in vigore per l'ammissione e la promozione dei magistrati. La proposta di legge Breganze mira a dettare le nuove disposizioni per la nomina a magistrato di corte d'appello, nomina che, di fronte al principio di unità di funzione dei magistrati, non può che essere automatica pur necessitando di una motivata deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Così facendo si persegue l'unificazione dei ruoli tra i magistrati di tribunale e di corte d'appello.

La proposta di legge ha quindi una portata settoriale, come emerge dall'articolo 1, che non pregiudica il nuovo ordinamento giudiziario che verrà varato tra breve tempo, ma solo anticipa direttive e norme che in esso potranno essere recepite, ampliate o modificate. Il provvedimento in discussione ha inoltre lo scopo di fissare, in adesione alle norme costituzionali, la via migliore per gli avanzamenti di carriera in unicità di funzione, rifiutando, come mezzo normale, il concorso per titoli, esami e scrutinio. Si tenga presente che i magistrati entrano in carriera dopo un impegnativo concorso selettivo e una seria preparazione.

La relazione di minoranza, pur riconoscendo qualche elemento positivo alla proposta di legge in esame, afferma che essa non è idonea a svincolare i magistrati dall'attuale inquadramento gerarchico e piramidale, caratteristico di uno Stato conservatore.

I promotori della proposta di legge non hanno mai avuto la pretesa di presentare un progetto che scardinasse l'attuale ordinamento giudiziario, ma solo di fornire uno strumento legislativo che, andando incontro alle legittime aspirazioni dei magistrati, si inquadrasse nel disposto costituzionale e rappresentasse un autorevole esperimento da acquisirsi nel nuovo ordinamento giudiziario in fase di elaborazione, ove si esaminerà, nell'aspetto generale, lo stato giuridico dei magistrati.

Riservandomi di parlare ancora per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento, concludo confermando il voto favorevole del gruppo democristiano all'articolo 1 nel suo complesso.

PRESIDENTE. In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 1 risulta del seguente tenore:

« I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del consiglio giudiziario sulle capacità del magistrato e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica.

Ai fini dell'anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Per la nomina a magistrato di Corte d'appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galdo, Franchi e Guarra hanno proposto di sopprimere l'articolo. Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

La Commissione ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valutazione favorevole ».

L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgere questo emendamento e di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Galdo.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento vuole disciplinare il caso di quei magistrati che, non avendo ottenuto una valutazione favorevole al compimento dell'undicesimo anno, sono sottoposti a nuova valutazione nel biennio successivo. Abbiamo inteso, così, precisare che la nomina non ha luogo — come, nel silenzio della legge, potrebbe sembrare — dal compimento dell'undicesimo anno, bensì dal compimento del biennio successivo, e precisamente da quel biennio che ha preceduto la valutazione favorevole.

Pertanto, raccomando l'emendamento alla approvazione della Camera. E non ho ovviamente bisogno di aggiungere di essere contrario alla soppressione dell'articolo 2 proposta dall'onorevole Galdo ed altri.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo in tutto con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Galdo non è presente, si intende che abbia ritirato l'emendamento soppressivo.

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 2 comprensivo del comma aggiuntivo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.

Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Mi-

nistro di grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro può formulare sue osservazioni a sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Coccia, Guidi, Spagnoli, Sforza, Pellegrino, Mariconda, Giuseppina Re, De Florio, Zoboli e Bavetta hanno proposto di sopprimere il primo ed il secondo comma.

**GUIDI, Relatore di minoranza.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUIDI, Relatore di minoranza.** Mi limiterò a svolgere la proposta di soppressione del primo comma. Ritengo che l'emendamento meriti un chiarimento non tanto per le ragioni di sostanza, che abbiamo già illustrato nella discussione generale, quanto perché esso potrebbe dar luogo ad equivoci. L'emendamento soppressivo tende, praticamente, a far sì che sia operante l'articolo 1 che abbiamo già approvato. In tal modo si eliminano quei criteri di valutazione che rendono analitica la valutazione stessa e praticamente si ritorna alla prima proposta Breganze. E questo è tanto vero che il relatore per la maggioranza, a pagina 20 della relazione, afferma: « L'articolo 1 corrisponde, nelle sue linee essenziali, all'articolo 1 della proposta Breganze ».

Quindi, in sostanza, l'emendamento soppressivo del primo comma consente di mantenere ferma la linea che respinge i criteri di valutazione analitica, da noi ritenuti un elemento che conferma il criterio della carriera.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cacciatore, Basso e Luzzatto hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

**LUZZATTO.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUZZATTO.** Desidero richiamarmi brevemente alla relazione della maggioranza e alle sue motivazioni, nonché all'articolo 1 nel testo che è stato testé votato, in particolare all'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dalla Commissione che precisa in modo migliore che non fosse nel testo precedente (difatti abbiamo votato questo emen-

damento) la natura dell'esame del parere del consiglio giudiziario, che deve essere compiuto dal Consiglio superiore della magistratura (il quale ha un compito di controllo dell'operato del consiglio giudiziario). È un principio molto importante della nuova legge.

Ora, il secondo comma dell'articolo 3 è in contrasto con questo, perché attribuisce di nuovo ad un organo diverso dal consiglio giudiziario un compito di esame nel merito. L'onorevole ministro ha affermato, in sede di articolo 1, di respingere i nostri emendamenti perché contrari alla legge, il che è uno strano modo di motivare un parere contrario, in quanto evidentemente un emendamento tende a modificare, per migliorarlo, il testo. Siccome questo nostro emendamento è conforme all'articolo 1 della legge, confidiamo che anche l'onorevole ministro, con le motivazioni che ha dato prima, non voglia opporsi e che la Camera lo accolga.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Galdo, Franchi e Guarra hanno proposto di aggiungere, al primo comma, le parole: « con particolare riferimento agli ultimi cinque anni di attività ». Questo emendamento è precluso da precedenti votazioni.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

**VALIANTE, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è contraria all'emendamento Coccia soppressivo del primo comma, perché ritiene che sia importante stabilire il contenuto dell'attività del consiglio giudiziario. Per quanto riguarda gli emendamenti Cacciatore e Coccia soppressivi del secondo comma, rilevo quanto ho già avuto l'onore di scrivere nella relazione. « Nei singoli casi » non significa ordinariamente, caso per caso, ma ove se ne presenti la necessità. Sotto questo aspetto e con questa interpretazione, ritengo che il comma così com'è nel testo della Commissione sia sufficientemente chiaro. Debbo dire, per debito di coscienza, che la soppressione del comma non direbbe niente di nuovo, perché il Consiglio superiore della magistratura non può limitarsi a una presa d'atto delle conclusioni del consiglio giudiziario. Siccome la nomina spetta costituzionalmente al Consiglio superiore della magistratura, è ovvio che esso debba assumersene la responsabilità.

Precisato che l'intervento del Consiglio superiore della magistratura deve esplicarsi in caso di necessità, cioè quando non sia chiaro il parere del consiglio giudiziario, ritengo che

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

sia preferibile il mantenimento di questo comma. La Commissione è perciò contraria agli emendamenti Cacciatore e Coccia.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Coccia suppressivo del primo comma per le ragioni indicate dal relatore per la maggioranza. Qui si riprende da capo il solito problema che ha diviso la Commissione. Quando affermo che alcuni emendamenti sono contrari alla legge, intendo dire che contrastano l'impostazione logica della legge.

Per gli emendamenti Cacciatore e Coccia suppressivi del secondo comma, l'onorevole Valiante ha già detto le ragioni per le quali il comma merita di essere mantenuto. Io non solo non trovo alcun contrasto, come ha affermato l'onorevole Luzzatto, con l'articolo 1, ma — come ha detto il relatore per la maggioranza — trovo che abbiamo fatto bene a precisare con il significato che ha rilevato l'onorevole Valiante, il compito del Consiglio superiore della magistratura. Anche se l'avessimo voluto, non avremmo potuto sottrarre al Consiglio superiore della magistratura questo compito, perché esso costituzionalmente effettua le nomine. Sono contrario, perciò, a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 di cui l'onorevole Coccia ed altri hanno proposto la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, di cui gli emendamenti Coccia e Cacciatore propongono la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;

3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repub-

blica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente.

Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello, all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità dei magistrati ».

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze ha proposto, al primo comma, di premettere le parole: « salvo il disposto dell'articolo 5 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BREGANZE. Ho presentato l'emendamento solo per una esigenza di coordinamento e per sottolineare che le disposizioni contenute nell'articolo 4 non sono in contraddizione con quelle dell'articolo successivo. Si tratta di un emendamento tecnico che spero la Camera voglia approvare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Basso e Luzzatto hanno proposto, al primo comma, n. 2), di aggiungere le parole: « e di presidente di tribunale dei minorenni »;

e di aggiungere, al primo comma, dopo il n. 2), il seguente:

« 2-bis) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione ».

LUZZATTO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. L'articolo 4 elenca le funzioni che devono essere attribuite ai magistrati di corte d'appello. A noi pare che le funzioni di presidente di tribunale dei minorenni non siano di minore rilievo di quelle di presidente di sezione di tribunale, per cui chiediamo con il nostro primo emendamento che l'articolo, al n. 2), preveda sia l'una sia l'altra funzione. Le conseguenze sono rilevanti sia per l'inamovibilità, sia per l'organo che destina alla funzione, come gli onorevoli colleghi sanno, ed è inutile che mi soffermi su di esse.

A noi sembra inoltre che le funzioni di consigliere istruttore, nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione,

cioè nelle grandi sedi, non siano meno rilevanti e debbano pertanto essere specificate nel testo dell'articolo, per le conseguenze, ora accennate, che derivano dall'esposta menzione in questa sede.

Confidiamo pertanto che la Camera voglia approvare questi due nostri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha proposto di sopprimere il primo comma e, in via subordinata, di sostituirlo con il seguente.

« I magistrati di corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di presidente o di presidente di sezione di tribunale;

2) di procuratore della Repubblica e di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

3) di consigliere di corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le corti di appello;

4) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di corte di appello ».

Per parte sua, la Commissione ha proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura procede, contestualmente alla nomina a magistrato di Corte di appello, all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità di ciascuno ».

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgere questo emendamento e di esprimere il parere sugli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

**VALIANTE, Relatore per la maggioranza.** Sono contrario all'emendamento del Governo. Qui voglio precisare che si tratta di una questione di mera forma per la quale ovviamente la Commissione non pone un problema. Il Governo, infatti, ritiene che l'enumerazione delle funzioni cui possono essere chiamati i consiglieri di corte di appello sia già contenuta nella famosa legge Piccioni del 1951. La Commissione altre volte, per una sua abitudine di tecnica legislativa, ha sostenuto l'opportunità di ripetere nei testi le disposizioni delle leggi richiamate. E per queste ragioni che mi permetto di insistere perché sia mantenuto il testo della Commissione.

Devo dire di più: noi, attraverso la distinzione dell'articolo 4 e dell'articolo 5. af-

fermiamo il principio che innanzitutto i magistrati di corte di appello sono chiamati a svolgere le funzioni di consigliere di corte di appello, di presidente di sezione, ovverosia le funzioni non direttive, e con l'articolo 5 prevediamo in maniera, non dico eccezionale ma meno ordinaria, che essi possono svolgere anche le funzioni direttive. E per questo, come dirò in sede di discussione dell'articolo 5, che la Commissione gradirebbe che la Camera richiamasse espressamente i posti delle funzioni direttive cui possono essere assegnati i consiglieri di corte di appello.

Per queste ragioni sono favorevole all'emendamento Breganze; contrario al primo emendamento Cacciatore, quello cioè con cui si chiede di aggiungere le parole: « e di presidente di tribunale dei minorenni », sottolineando che si tratta di un posto di presidente di sezione che è già assegnato come tale dal Consiglio superiore della magistratura.

Sono invece favorevole all'emendamento Cacciatore aggiuntivo al primo comma perché mi pare assai importante che il consigliere istruttore, nelle sedi in cui le funzioni di presidente di tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione, possa essere nominato con una destinazione specifica già dal Consiglio superiore della magistratura, data la delicatezza delle sue funzioni: per evitare cioè che il presidente del tribunale *ad nutum* possa sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni istruttorie, come è possibile per gli incarichi da lui assegnati.

Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione desidero dire soltanto che si tratta di una precisazione dello stesso testo della Commissione. L'ultimo comma dell'articolo 4 nel testo della Commissione dice: « Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello, alla assegnazione dei posti vacanti »; qui ho voluto chiarire una dizione che non mi sembra sufficientemente chiara, precisando che si tratta di assegnazione contestuale della sede. La ragione di questa mia interpretazione, che chiedo alla Camera di voler confermare attraverso l'approvazione di questo testo più chiaro, è già nell'articolo 7, se ben ricordo, quello precisamente nel quale si consente al magistrato di rinunciare alla nomina a magistrato di corte di appello. Questa rinuncia, che deve essere fatta entro 30 giorni dalla nomina, in tanto può avere valore in quanto il magistrato abbia avuto già la destinazione alla sede; se questa dovesse essere indicata successiva-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

mente, non sarebbe giustificabile la facoltà concessa al magistrato di rinunciare alla nomina.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Intanto osservo preliminarmente che qui, contrariamente a quanto può apparire, non siamo di fronte a contrasti politici fra Commissione e Governo. I rispettivi emendamenti infatti ed i conseguenti punti di vista obbediscono a ragioni di ordine esclusivamente tecnico; e tutti si tende allo scopo di formulare la legge nel miglior modo, per evitare gli equivoci. Non esistono, in altri termini, contrasti politici di alcun genere.

Per l'emendamento Breganze, pur lasciando ogni decisione alla Camera, non sono sicuro che occorra introdurre la disposizione in esso contenuta, vale a dire la precisazione: « salvo il disposto dell'articolo 5 », perché l'articolo 4 e l'articolo 5 hanno in sostanza un contenuto diverso e non integrativo. Comunque, trattandosi di un fatto tecnico, mi rimetto al giudizio della Camera dopo aver fatto questa osservazione.

All'emendamento Cacciatore, con il quale si tende ad aggiungere al primo comma, n. 2), le parole: « e di presidente di tribunale dei minorenni », sono contrario, perché si tratta di un emendamento assolutamente superfluo in quanto, essendo incluso tra i presidenti di sezione anche il presidente di tribunale dei minorenni, non faremmo in sostanza che ripetere due volte la stessa cosa.

Per il secondo emendamento Cacciatore mi rimetto alla Camera, dopo le osservazioni a tale proposito fatte dall'onorevole relatore.

Passiamo all'emendamento della Commissione. Credo di dover raccomandare (sempre rimettendomi alla Camera, perché si tratta di un problema tecnico, per cui è necessaria molta attenzione nell'espressione di questo voto) di non accogliere tale emendamento, perché la dizione: « Il Consiglio superiore della magistratura procede, contestualmente », ecc. è superflua per un verso, in quanto, quando vi sono posti vacanti, la nomina non può che essere contestuale con l'assegnazione; viceversa vi sono delle nomine che non si accordano con la vacanza e rispetto ad esse deve rimanere il gioco dell'articolo 6, quello che consente di trattenerli nel tribunale dove sono. Facendo altrimenti, svalutiamo l'articolo 6. Per queste ragioni pregherei la Commissione di non insistere.

BREGANZE. D'accordo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Circa infine l'emendamento del Governo, la proposta principale sarebbe quella, contro la quale ha parlato poco fa il relatore, di sopprimere questo elenco perché contenuto nelle disposizioni generali. Il relatore ha insistito osservando che è bene in ogni legge essere precisi, senza tanti rinvii. Allora in questo caso credo che l'elenco debba essere completato secondo appunto la subordinata dell'emendamento, cioè che i magistrati di corte di appello siano destinati ad esercitare tutte le funzioni che possono competere loro. Insisto quindi sulla subordinata, rinunciando all'emendamento principale.

PRESIDENTE. Avendo il ministro rinunciato all'emendamento soppressivo del primo comma, pongo in votazione l'emendamento subordinato sostitutivo del primo comma, sul quale la Commissione ha espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Onorevole Breganze, insisté sul suo emendamento, inteso a premettere al primo comma le parole: « Salvo il disposto dell'articolo 5 », su cui la Commissione si è dichiarata favorevole, mentre il Governo si è rimesso alla Camera ?

BREGANZE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Onorevole Cacciatore, insiste sui suoi emendamenti ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore (non accettato dalla Commissione né dal Governo) al primo comma, n. 2), inteso ad aggiungere le parole: « e di presidente di tribunale dei minorenni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore (accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera) al primo comma, inteso ad aggiungere dopo il n. 2), un n. 2-bis).

(*È approvato*).

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Ritiro l'emendamento della Commissione.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

**PRESIDENTE.** Sta bene. In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 4, risulta del seguente tenore:

« Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di Corte d'appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;

3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

5) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente.

Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello, alla assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità dei magistrati ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

**FRANZO, Segretario,** legge:

« Per la destinazione alle funzioni direttive che, in base alle norme in vigore, sono conferite ai magistrati di Corte di appello, il Consiglio superiore della magistratura può chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guido Basile ha proposto il seguente articolo 5-*bis*:

« Nelle maggiori sedi di tribunale, un magistrato di corte d'appello può essere destinato ad esercitare le funzioni di istruttore per i procedimenti penali più gravi o indiziari ».

**BASILE GUIDO.** Rinuncio ad illustrarlo, ma lo mantengo.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo 5:

« Possono essere conferiti ai magistrati di Corte di appello gli uffici direttivi di:

1) Presidente dei tribunali e Procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

2) Pretore nelle preture alle quali sono assegnati magistrati di Corte di appello con funzioni direttive.

Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura può chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari ».

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare questo nuovo testo e di esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Basile Guido.

**VALIANTE, Relatore per la maggioranza.** La Commissione non è favorevole all'emendamento Basile, perché l'ordinamento giudiziario già prevede i tribunali ai quali deve essere destinato, per le funzioni di consigliere istruttore, un magistrato di appello. Si tratta dei più grandi tribunali.

Chiedo invece alla Camera di considerare favorevolmente l'emendamento della Commissione, proprio per quella osservazione che un momento fa faceva il ministro. Noi riteniamo che i consiglieri di corte d'appello debbano essere innanzitutto destinati a svolgere le funzioni di consiglieri d'appello od equiparate, e solo successivamente le funzioni direttive. Con questo emendamento richiamiamo esplicitamente gli uffici direttivi assegnabili ai magistrati di corte di appello.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**REALE, Ministro di grazia e giustizia.** Sono contrario per le ragioni esposte dal relatore all'articolo aggiuntivo Basile Guido. Vorrei dire che l'emendamento in certo modo tende a capovolgere lo spirito del provvedimento, perché marcare la diversità di capacità per la stessa funzione tra magistrati di corte di appello e magistrati di tribunale mi pare sia proprio contro lo spirito della legge.

Mi rimetto poi alla Camera per quanto riguarda l'emendamento della Commissione, perché ormai, non essendo stato accolto l'emendamento del Governo all'articolo 4 tendente a completare quella elencazione, è bene che vi sia questa precisazione all'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 5 nel nuovo testo della Commissione.

(*È approvato*).

Onorevole Guido Basile, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**BASILE GUIDO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I magistrati di corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Corte d'appello, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Corte d'appello, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni ».

La Commissione ha proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « 1° gennaio » con la parola: « compimento ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questo emendamento e di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento del Governo.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Noi riteniamo più confacente all'economia della legge, soprattutto dopo l'approvazione dell'emendamento della Commissione all'articolo 1, che anche la nuova decorrenza della nomina dopo la rinuncia sia fatta risalire al compimento dell'anzianità necessaria. Per questo motivo insistiamo sull'emendamento della Commissione anziché accettare la proposta del Governo che stabilisce la decorrenza dal 31 dicembre dell'anno successivo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento della Commissione; però, ad evitare equivoci, vorrei restasse chiaro che esso significa: con decorrenza posteriore di un anno a quella stabilita dal terzo comma dell'articolo 1, e così di seguito per non oltre tre anni. Con questa precisazione, non insisto sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. La Commissione ?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare sia chiarissimo che questa è l'interpretazione esatta, anche in analogia con quanto abbiamo stabilito nell'articolo 2. In sostanza, quando si rinuncia alla nomina e poi la nomina stessa si accetta nel corso del triennio successivo alla valutazione, la decorrenza ha luogo dal compimento dell'anzianità che precede immediatamente l'accettazione della nomina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 nel nuovo testo della Commissione comprensivo dell'emendamento ora proposto.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 8 e 9 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 8.

Le tabelle A e C annesse alla legge 4 gennaio 1963, n. 1 sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il concorso per esame per la promozione a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

Il concorso di cui al comma precedente è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i magistrati di tribunale che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le promozioni a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

Il caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di Corte d'appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cacciatore, Basso e Luzzatto hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« È abolito il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1 »:

e, in via subordinata, di sostituire, nel primo comma, la parola: « promozione », con: « nomina »;

e di sostituire, nel quarto comma, la parola: « promozioni » con: « nomine ».

**LUZZATTO.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUZZATTO.** Con l'emendamento principale chiediamo subito la soppressione del concorso, che, secondo il testo della Commissione, verrebbe ancora svolto per un biennio. Se è contrario al sistema della nuova legge che si svolgano i concorsi, non vediamo perché debbano essere svolti ancora per due anni.

Nel caso in cui questo nostro emendamento fosse accolto, cadrebbe tutta la rimanente parte dell'articolo relativa alla regolamentazione del concorso. Se invece l'emendamento principale (è una ipotesi che faccio in astratto) dovesse essere per avventura respinto, insisteremo sugli emendamenti subordinati, perché anche nel testo come è si parli di nomina anziché di promozione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Spagnoli, Sforza, Guidi, Giuseppina Re, Coccia, Pellegrino, Mariconda, De Florio, Zoboli e Bavetta hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il concorso per esame per la promozione a magistrato di appello previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è soppresso ».

**SPAGNOLI.** Rinunziamo a svolgere l'emendamento, che però manteniamo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Sforza, Zoboli, Guidi, Coccia, Spagnoli, Giuseppina Re, Pellegrino, Mariconda, De Florio e Bavetta hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « per non oltre due anni », con le parole: « per non oltre un anno ».

**SFORZA.** Rinunziamo a svolgere l'emendamento, che manteniamo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martuscelli ha proposto, al secondo comma, in via principale, di sostituire le parole: « dieci posti », con le altre: « sei posti »; in via subordinata, gli onorevoli Giorgio Guerrini e Martuscelli hanno proposto di sostituire alle parole: « dieci posti », le altre: « otto posti ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

• **MARTUSCELLI.** Abbiamo esposto le ragioni per le quali siamo nettamente contrari ai concorsi per esami, i quali sono in effetti contro lo spirito della legge. Infatti il concorso per esami esaspera il concetto di carriera. Però, siccome vengono disposti in via transitoria — soltanto per due anni — e per un certo numero ridotto di posti, noi, pur di far passare la legge, abbiamo accettato in linea di massima che per questi due anni venisse riservata una certa aliquota al concorso per esami. Ma riteniamo che 10 posti siano troppi. Se si ritiene che 6 siano troppo pochi, posso rinunciare, come rinuncio, al primo emendamento, per ripiegare su quello subordinato tendente a ridurre i 10 posti a 8.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Pellegrino, Sforza, Zoboli, Guidi, Coccia, Spagnoli, Giuseppina Re, Mariconda, De Florio e Bavetta hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « per 10 posti », con le parole: « per 6 posti ».

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**PELLEGRINO.** L'intera normativa dell'articolo 10 non dovrebbe aver ingresso nella legge in discussione, perché, come del resto

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

ricordava poc'anzi l'onorevole Martuscelli, viene ad introdurre un grave elemento di conservazione in una legge che secondo la maggioranza ha pretese rinnovatrici.

Ad ogni modo, se anche la prima parte dell'articolo 10 dovesse essere approvata, con il nostro emendamento non vogliamo far altro che inzuccherare un po' l'amara pillola che si vuol far ingoiare ai magistrati, riducendo i posti che vengono messi a concorso da 10 a 6.

Insistiamo pertanto sul nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Zoboli, Sforza, Guidi, Coccia, Spagnoli, Giuseppina Re, Pellegrino, Mariconda, De Florio e Bavetta hanno proposto di sostituire, nel secondo comma, le parole: « per 10 posti », con le parole: « per 8 posti ».

**ZOBOLI.** Rinuniamo a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guido Basile ha proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BASILE GUIDO.** Il periodo di cui chiedo la soppressione equivale a dire: questa legge è cattiva e bisogna abolirla. È una curiosa confessione. Ma se si tratta di una legge cattiva, perché l'approviamo? E se la promozione per scrutinio è dannosa e bisogna abolirla, perché non dite che bisogna abolirla anche per la Cassazione? Non è vietato di pensare che si cercherà di dirlo più tardi.

Conseguenze di questa legge: fra due anni tutti i magistrati diverranno uguali, saranno presunti uguali per laboriosità, capacità, diligenza e preparazione. Ma questa non è soltanto una confisca dei meriti dei migliori, è un premio a chi rinuncia a migliorarsi!

E l'appello? Vi sono divergenze inconciliabili in tutti i campi, ma nessuno contesta la necessità dell'appello, che serve per riparare la condanna immeritata, l'errore giudiziario. E dovere dello Stato perfezionare le garanzie perché il giudice d'appello sia scelto tra i più capaci e preparati. Non si può abolire l'esame nella scuola, nella carriera, nella vita. A sproposito s'invoca qui l'indipendenza dei giudici, che non cessano d'essere indipendenti come giudici, ma come candidati alla promozione possono accettare di essere giudicati almeno per il riconoscimento dei loro meriti.

Non vi sono posizioni immobili. I Parlamenti si rinnovano. L'anzianità non serve

alla scelta di un generale, di un ammiraglio o di un direttore generale.

**MARTUSCELLI.** E infatti non siamo nell'esercito.

**BASILE GUIDO.** Ma nemmeno nell'esercito si procede alle promozioni per anzianità. Posso ammettere lo stipendio progressivo in relazione all'anzianità, non la promozione! Non si può dire ai migliori: tutti uguali, tutti promossi! È una pretesa che non solo è illogica, ma è illecita, e a tradurla in una norma giuridica non si accresce certo il prestigio dei magistrati né del Parlamento!

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

**VALIANTE, Relatore per la maggioranza.** Proprio per motivi di celerità non cedo alla tentazione di rispondere diffusamente al collega Basile, anche perché credo che il largo dibattito che si è svolto abbia precisato i limiti di questa legge.

Qui conserviamo il concorso come norma transitoria soprattutto per non deludere i diritti quesiti di coloro che hanno già maturato l'anzianità sufficiente prevista dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per poter partecipare al concorso per esame. Credo che sia l'unico motivo per il quale il Governo e la maggioranza della Commissione hanno accettato, sia pure fra tante critiche, il mantenimento del concorso per esame ancora per un biennio.

Faccio rilevare per inciso che, diversamente dal testo dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1963, qui si parla di concorso a cui possono essere ammessi i magistrati che hanno compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica di magistrato di tribunale. Per la verità, qui va a finire che possono partecipare a questo concorso i magistrati che hanno di regola undici anni di anzianità, mentre la legge 4 gennaio 1963 consentiva l'ammissione al concorso dei magistrati che hanno tredici anni di anzianità.

Sembrerebbe strano che in sede di norma transitoria, che dovrebbe garantire i diritti quesiti dei magistrati che aspettavano di poter partecipare al concorso, noi facciamo una innovazione, e per giunta proprio nel momento in cui ci dichiariamo contrari ai concorsi.

Desidero però precisare che alla regola dell'anzianità è stata data una disciplina del tutto diversa: non si parla più di undici o tredici anni, ma si parla di sei anni di effettivo servizio nella qualifica di magistrato di tribunale. Con questa precisazione mi dichiara-

ro pertanto contrario agli emendamenti Cacciatore e Spagnoli.

La Commissione è contraria anche all'emendamento Basso inteso a sostituire la parola « promozione » con la parola « nomina », soprattutto perché noi recepiamo qui integralmente una disposizione della vecchia legge. Non si tratta di una scelta, ma di una questione di pura forma.

Sono contrario all'emendamento Sforza al primo comma, perché la maggioranza della Commissione ha ritenuto congruo il termine di due anni.

Sono del pari contrario all'emendamento Martuscelli e all'emendamento Pellegrino che chiedono di ridurre i posti da 10 a 6.

Per gli stessi motivi sono contrario agli emendamenti Zoboli, Guerrini e Luzzatto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario agli emendamenti sostitutivi Cacciatore e Spagnoli per le ragioni esposte dal relatore. Non sono invece contrario (a differenza della Commissione) agli emendamenti Cacciatore intesi a sostituire « promozione » con « nomina ».

Sono contrario all'emendamento Sforza tendente a ridurre il periodo ad un anno ed agli emendamenti Martuscelli, Pellegrino, Zoboli e Guerrini, tendenti a diminuire i posti a otto ed a sei. Infine sono contrario all'emendamento Basile Guido, dovendo il Governo tenere fede agli impegni assunti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Basso-Cacciatore tendente a sostituire al primo comma la parola: « promozione » con: « nomina ». Questo emendamento è stato accettato dal Governo e non dalla Commissione.

(*È approvato*).

Si intende così approvato, per ragioni di coordinamento, anche l'analogo emendamento al quarto comma.

Onorevole Sforza, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SFORZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sforza diretto a sostituire, al primo comma, le parole: « per non oltre due anni », con le parole: « per non oltre un anno ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino, diretto a sostituire, al secondo comma, « 10 posti » con: « 6 posti ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Zoboli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoboli, diretto a sostituire, al secondo comma, « 10 posti » con: « 8 posti ».

(*Non è approvato*).

L'identico emendamento Guerrini Giorgio è così precluso.

Onorevole Guido Basile, mantiene il suo emendamento soppressivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BASILE GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 10 risulta del seguente tenore:

« Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i magistrati di tribunale che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di Corte di appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano l'espletamento degli scrutini e la definizione delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data della presente legge, è equiparato a tutti gli effetti alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Ai magistrati non ancora valutati o non valutati favorevolmente si applicano le disposizioni della presente legge.

I magistrati di cui al secondo comma e quelli di cui al terzo comma che ottengano la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, se abbiano maturata l'anzianità di cui all'articolo 1, entro il 1962, conseguono la nomina alla nuova qualifica con decorrenza, agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1962 e agli effetti economici dal 31 dicembre 1963, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

I predetti magistrati non possono, per alcun motivo, essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati nominati magistrati di Corte di appello, in base alla precedente disciplina ».

PRESIDENTE. Avvevo che la Commissione ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso ».

Il Governo ha proposto di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Per i magistrati di cui al secondo comma, e per quelli di cui al terzo comma che ottengano la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, se abbiano maturata l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici alla data del 31 dicembre 1962, e agli effetti economici alla data del 31 dicembre 1963 sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1 ».

L'onorevole Palazzolo ha proposto di sostituire, al quarto comma, le parole: « agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1962 », con le altre: « agli effetti giuridici dal 31 dicembre 1960 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. L'emendamento tende a far decorrere gli effetti giuridici di cui al quarto comma dal 31 dicembre 1960 anziché dal 31 dicembre 1962.

Non ho bisogno di ricordare alla Camera che nel 1959 parecchi magistrati avevano maturato il diritto alla promozione. Se questa legge fosse stata approvata allora, come sarebbe stato dovere del Governo e del Parlamento (anzi, del Parlamento prima ancora che del Governo), evidentemente questi magistrati sarebbero stati promossi già da cinque anni. Viceversa con questa legge essi vengono scavalcati da colleghi che hanno una minore anzianità sia di età sia di carriera.

Poiché questo fatto determina sperequazioni che è dovere di giustizia tendere ad eliminazione della Commissione e di esprimere il parere sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgere l'emendamento della Commissione e di esprimere il parere sugli altri emendamenti.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Palazzolo propone una norma la cui introduzione reputiamo non pertinente in questa sede. Si chiede che i magi-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

strati che hanno dovuto sottoporsi a scrutinio e a concorsi per la nomina a magistrati di appello, ottengano una anticipazione, agli effetti esclusivamente giuridici, della loro nomina, che consenta loro di maturare prima del tempo stabilito dalle leggi vigenti il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la nomina a magistrato di Corte di cassazione.

La disposizione che si invoca è certamente equa, anche se devo ricordare che in sede di approvazione della legge n. 1 del 1963 è già stato considerato il danno sofferto dai magistrati che si sono presentati tardivamente allo scrutinio a causa della sospensione di queste prove; e perciò è stata data una diversa anzianità, sia pure a fini esclusivamente giuridici, a coloro che preventivamente avevano maturato l'anzianità necessaria per partecipare a queste prove.

In Commissione ci siamo fatti carico di questo problema e abbiamo unanimemente deciso di trattarlo in altra sede; per esempio allorché si esaminerà la proposta di legge Del Castillo ed altri, che ha un riferimento più specifico a questo problema. Niente quindi di pregiudicato per il momento. Questa legge resta soltanto limitata alle disposizioni per la nomina a magistrato di appello; le eventuali, eque e legittime facilitazioni che vengono rivendicate per una anticipazione dello scrutinio o del concorso per la Corte di cassazione, saranno assai più seriamente discusse in altra circostanza. Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento Palazzolo.

Chiedo invece alla Camera di voler considerare favorevolmente l'emendamento della Commissione soprattutto perché elimina una grave sperequazione. Come è noto, esaurito uno scrutinio, è consentito di presentare ricorso per revisione a coloro che sono stati giudicati negativamente (e sono pochissimi) o a coloro che hanno avuto la dichiarazione di promovibilità per merito semplice, allo scopo di conseguire, se possibile, il merito distinto.

È dunque necessario che gli scrutini vengano interrotti dal momento in cui entra in vigore la nuova disciplina, poiché non si può continuare in uno scrutinio quando viene meno la legge che lo regola. Non credo però sia altrettanto equo far interrompere, a seguito dell'entrata in vigore della legge, le revisioni in corso, poiché con ciò si danneggerebbe il magistrato che ha presentato ricorso per revisione e quindi non si consentirebbe il riesame del suo caso.

Per questi motivi la Commissione chiede alla Camera di approvare l'emendamento che

fa cessare l'espletamento degli scrutini non ancora completati perché non assistiti più dalla legge che regola lo scrutinio, ma che consente invece l'espletamento delle revisioni in corso, proprio allo scopo di non danneggiare i magistrati che hanno fatto ricorso per il riesame della propria situazione.

La Commissione è favorevole all'emendamento del Governo che migliora la forma del testo e la rende più chiara.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento Palazzolo non soltanto per le ragioni illustrate dal relatore, ma anche perché nutro qualche preoccupazione circa lo sconvolgimento nella graduatoria che deriverebbe da questa rettifica di anzianità.

Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione, mi rimetto alla Camera, poiché in me vi è una perplessità. I motivi richiamati dal relatore hanno una certa consistenza; ma, d'altra parte, se noi vogliamo sostituire al più presto il nuovo sistema, dobbiamo cercare di abrogare quello precedente. Poiché le revisioni durano il tempo che tutti sappiamo, temo che l'introduzione di una norma siffatta possa finire con il turbare il sistema.

Comunque, mi rimetto alla Camera. Prendo atto con piacere del parere favorevole espresso dalla Commissione sull'emendamento di carattere formale presentato dal Governo, che migliora il testo dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione sostitutivo del primo comma, per il quale il Governo si è rimesso alla Camera.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del quarto comma, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Palazzolo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALAZZOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 11 risulta del seguente tenore.

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data della presente legge, è equiparato a tutti gli effetti alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Ai magistrati non ancora valutati o non valutati favorevolmente si applicano le disposizioni della presente legge.

Per i magistrati di cui al secondo comma, e per quelli di cui al terzo comma che ottengano la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, se abbiano maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici alla data del 31 dicembre 1962, e, agli effetti economici alla data del 31 dicembre 1963 sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

I predetti magistrati non possono, per alcun motivo, essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati nominati magistrati di Corte di appello, in base alla precedente disciplina ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12, ultimo del disegno di legge.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianità, il collocamento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati a' sensi della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli attuali magistrati di tribunale che si trovino nelle condizioni di anzianità prevista nella presente legge, se compresi nelle seguenti categorie:

- 1) decorati al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra;

3) feriti in combattimento;

4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta; debbono precedere gli altri magistrati nella graduatoria.

Essi sono collocati nel nuovo ruolo dei magistrati di merito dopo il posto occupato dall'attuale magistrato di appello nominato per ultimo in base alla precedente disciplina legislativa.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco delle categorie ed in seno a ciascuna di queste in rapporto alle decorazioni, al grado di invalidità ed al numero delle ferite.

Per ottenere la detta precedenza occorre il parere favorevole del Consiglio giudiziario. La graduatoria verrà eseguita dal Consiglio superiore della magistratura nel termine di mesi otto dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta bollata entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione necessaria ».

Ha facoltà di illustrarlo.

PALAZZOLO. L'articolo aggiuntivo da me proposto non fa altro che ripetere quanto già contenuto nella legge del 1963. Non vi sono ragioni per non far beneficiare i decorati al valore, i mutilati, gli invalidi di guerra e della lotta partigiana, delle provvidenze previste da questo provvedimento per quanto riguarda i consiglieri di corte d'appello. Non vedo perché non si debba riconoscere una particolare considerazione a coloro che hanno dato gran parte di sé per la patria.

Per questi motivi insisto per l'approvazione del mio emendamento, trattandosi di riconfermare un diritto che questi benemeriti cittadini hanno acquisito nei confronti della patria, per aver partecipato alla guerra 1914-18 e a quella del 1940, nonché alle lotte partigiane.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione deve innanzi tutto premettere una sincera attestazione di stima e di gratitudine per tutti gli appartenenti alle categorie elencate dall'emendamento Palazzolo.

Si tratta di ex combattenti, di ex partigiani, di decorati, cui tanto deve la nostra patria, e che noi profondamente rispettiamo e consideriamo. Però mi permetto di far rilevare che l'economia di questa legge non consente un trattamento particolare per queste categorie. È vero che, nel sistema degli scrutini, a costoro viene consentito di precedere gli altri e quindi di essere assegnati con precedenza alle sedi di servizio, ma con il nuovo sistema introdotto da questa legge, che si riporta alla graduatoria formata al momento della promozione ad aggiunto giudiziario, questo riconoscimento non avrebbe significato pratico. Per queste ragioni la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario sulla base delle ragioni testé illustrate dal relatore. Ma anche per un'ulteriore considerazione: e cioè che si correrebbe il rischio di valutare queste benemeritenze per due volte, una volta al momento dell'uditorato e una seconda al momento della nomina a giudice.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, insisto per il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PALAZZOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

CACCIATORE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Sono rimasto profondamente sorpreso nel sentire l'onorevole ministro accusarci di aver avversato la legge. È un'accusa ingiusta in quanto noi abbiamo tentato soltanto di migliorarla, adeguandola al dettato costituzionale. Non ripeterò qui quanto ho già avuto modo di dire nel corso della discussione generale e non ricorderò che sulla stessa posizione che noi assumiamo oggi sono stati fino a poco tempo fa il gruppo socialista, il gruppo liberale, il gruppo socialdemocratico, il relatore per la maggioranza nonché altri colleghi della democrazia cristiana.

Per motivare la nostra astensione sento il dovere di ricordare le parole precise — e mi

dispiace che il ministro non le abbia ricordate — da me pronunciate nella discussione generale: « Questa nostra posizione di critica — io dicevo — non è ostruzionistica, ma pienamente costruttiva, perché con gli emendamenti che andiamo a proporre vogliamo ancora essere i socialisti del 1950. Né la nostra lotta si esaurisce nel tentativo di migliorare questa legge, ma continueremo sui seguenti punti... », ecc.

Pertanto il gruppo del P.S.I.U.P. si asterrà dal voto su questa legge.

BREGANZE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BREGANZE. Soltanto brevi parole, anche a nome dei colleghi che hanno con me presentato la proposta di legge. Il testo che è emerso dalla discussione non ha alcuna pretesa di essere perfetto: tuttavia ambisce ad essere un migliorativo del sistema attuale. Nell'esprimere questa fiducia mi preme (anche per respingere talune interpretazioni che ho sentito prospettare) rinnovare alcune rapidissime considerazioni: in primo luogo noi non intendiamo affatto che il sistema adottato debba essere un sistema di mero automatismo o di avanzamento, se così può dirsi nelle funzioni per anzianità.

Noi riteniamo, infatti, che sia necessaria una valutazione dei magistrati che, da quelle di tribunale, acquisiscono le funzioni di appello; e che essa sia non meramente negativa o escludente di gravi torti, ma positiva e di merito. Ciò non certamente per ignorare il valore di una funzione giudiziaria che tutti i giudici accomuna, ma per la convinzione che, contro ogni appiattimento, un vaglio segni realmente un motivo di valorizzazione e quindi di interesse concreto per i fini della giustizia.

Contemporaneamente e correlativamente, sostituendo lo scrutinio per titoli oggi previsto, noi non sottovalutiamo in via assoluta il valore che hanno le sentenze, le quali sono espressione normale dei titoli: ma ci è sembrato che la personalità del magistrato meglio possa trovare espressione nel vaglio totale della personalità stessa, la quale, appunto, e nei titoli e in mille altre maniere — dalla laboriosità alla capacità, dalla cultura alla preparazione — trova appunto la sua manifestazione.

Ciò non viene in via assoluta a togliere o a menomare l'indipendenza del giudice: la



quale, mentre è un fatto essenzialmente spirituale, trova in questa e in altre leggi la sua propria e sicura garanzia.

Concludendo, voglio esprimere il fervido voto che la legge sull'ordinamento giudiziario possa essere a breve scadenza presentata e serenamente e seriamente valutata.

Infine desidero ringraziare cordialmente i colleghi che hanno ritenuto di appoggiare il testo da me presentato — senza, ripeto alcuna pretesa di perfezione — che in Commissione è stato oggetto di attenta valutazione. In modo particolare ringrazio i relatori e il ministro che a questa delicata materia, e al testo da me presentato, hanno dedicato così viva e vigile attenzione. (*Applausi al centro*).

DELL'ANDRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO. Pochissime parole per sottolineare l'importanza politica della proposta di legge che stiamo per votare.

Lungi dal prendere atto di una preconcetta contrapposizione tra giudici nell'ambito della nostra magistratura, contrapposizione che in realtà non esiste, questa proposta tende unicamente a dare concreta attuazione al principio costituzionale dell'uguaglianza dei poteri esercitati dai magistrati. Il principio di cui sto parlando si evince, in maniera certa, dal terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione: « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ».

Si tende, con la proposta di legge ora in votazione, ad assicurare la totale indipendenza, interna ed esterna, dell'ordine giudiziario e la piena libertà della funzione giurisdizionale, che, in concreto, non può essere compromessa da preoccupazioni di carriera o da suggestioni conformistiche. La mediazione, che nella proposta in esame si fa, fra preoccupazioni provenienti da ordini diversi di considerazioni (lo ha rilevato giustamente l'onorevole ministro) non può essere interpretata come tendenza ad accogliere compromessi di sorta.

Contro le contingenti ed approssimative critiche mosse alla proposta di legge in esame, sta il fatto che quest'ultima rappresenta la precisa volontà politica del gruppo a nome del quale parlo di concretare, in sede di legislazione ordinaria, principi costituzionali fondamentali ed inequivoci. La verità è che la proposta in esame rappresenta il superamento di sistemi che, nella esperienza, si

sono rivelati inidonei a raggiungere validi criteri di selezione dei magistrati e che sono stati e sono, dalla stragrande maggioranza degli operatori giudiziari, ritenuti ormai sicuramente antiquati. Nel compiacerci, pertanto, con l'onorevole Breganze e con tutti gli onorevoli colleghi proponenti; nel sottolineare la paziente, intelligente opera di coordinamento delle diverse proposte operata dalla Commissione giustizia di questa Camera; nel dare atto al relatore per la maggioranza onorevole Valiante degli sforzi notevoli sopportati al fine di condurre in porto la proposta in esame — teniamo a ribadire la volontà politica dei gruppi che sostengono la maggioranza governativa, e del Governo che quella volontà va puntualmente attuando, di adeguare la legislazione ordinaria alle nuove esigenze della società italiana espresse da quella Carta fondamentale che ha segnato l'inizio della rinnovata libertà italiana.

Il gruppo della democrazia cristiana voterà, dunque, a favore della proposta di legge, certo com'è che la libertà dei cittadini si difende principalmente attraverso l'opera di magistrati autonomi, indipendenti, preparati, consapevoli dell'altezza della funzione esercitata. (*Applausi al centro*).

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Confermo il voto favorevole del gruppo del partito socialista italiano, senza distinzioni tra socialisti del 1963 o del 1965. Noi siamo del 1963 e del 1965, e non abbiamo cambiato. Riteniamo di dover essere favorevoli a questa proposta di legge per l'importante passo avanti che essa significa da un lato per l'eliminazione della carriera dei giudici e dall'altro per l'attuazione della Costituzione della Repubblica. Noi, ripetiamo, siamo contrari alle promozioni tra i magistrati. I giudici debbono giudicare e non debbono preoccuparsi di essere giudicati, di concorrere e di gareggiare fra loro.

Questa legge significa una notevole attenuazione della carriera, della gerarchia, dei gradi, delle promozioni, per cui noi, d'accordo con l'enorme maggioranza dei magistrati, siamo favorevoli ad essa con pieno senso di responsabilità. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.

(*E approvato*).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

Pongo in votazione la tabella A, alla quale non sono stati presentati emendamenti:

**RUOLO ORGANICO  
DELLA MAGISTRATURA**

	Numero dei posti
Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	82
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	493
Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . .	5.953
Uditori giudiziari . . . . .	350
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>6.882</b>

*(È approvata).*

Pongo in votazione la tabella C, alla quale non sono stati presentati emendamenti:

**PERSONALE DEL MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . . . .	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione . . . . .	5
Magistrati di Corte di cassazione . . . . .	3
Magistrati di Corte d'appello, magistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari . . . . .	108
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>117</b>

*(È approvata).*

La Commissione ha proposto di dare alla legge il seguente titolo: « Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello ». Di questa proposta si terrà conto in sede di coordinamento.

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge Martuscelli (2030) e Bozzi (2091).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Presentazione di disegni di legge.**

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi onoro presentare, a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale, i disegni di legge:

« Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti »;

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Deferimento a Commissioni.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

*alla V Commissione (Bilancio):*

« Modifica all'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I. » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2794) (*Con parere della I Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Autorizzazione all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni a vendere alla R.A.I. Radiotelevisione italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, il compendio immobiliare dell'amministrazione stessa sito in Campalto (Venezia), già adibito a stazione radiofonica, delimitato a nord dalla strada di argine del fiume Osellino, ad est dai mappali nn. 6 e 26. a sud e ad ovest dal terreno dema-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

niale denominato Barena del Passo » (*Approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati e modificato dalla V Commissione del Senato*) (1541-B);

*alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (2793);

« Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'« Anas » dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2825) (*Con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

ARMATO: « Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari » (2692) (*Con parere della I e della V Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

Senatori ANGELILLI ed altri: « Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2775) (*Con parere della V Commissione*);

*alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

Senatore CANZIANI: « Integrazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, per la partecipazione dei dipendenti della Corte costituzionale alle cooperative edilizie mutuali della Cassa depositi e prestiti » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2797);

*alla XI Commissione (Agricoltura):*

MALFATTI FRANCESCO ed altri: « Istituzione del parco nazionale di San Rossore-Migliarino » (2370) (*Con parere della IV, della V, della VIII e della IX Commissione*).

La II Commissione (Interni) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge,

già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

Senatori MORO ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2694).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La VI Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

BIMA ed altri: « Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel comune stesso » (155).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla X Commissione (Trasporti), in sede legislativa:

Senatori FLORENA ed altri: « Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'ente portuale Savona-Piemonte » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2826).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguente altro provvedimento è deferito alla IX Commissione (Lavori pubblici), in sede referente:

DI NARDO ed altri: « Proroga delle norme contenute nel titolo III del decreto-legge 13 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 » (2814).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Brenganze n. 1745, oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è sciolta. La Camera è convocata per le ore 17 di giovedì 9 dicembre 1965, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alba	Colleoni
Albertini	Colleselli
Alessandrini	Corona Giacomo
Amatucci	Cottone
Armani	Crocco
Arnaud	Curti Aurelio
Azzaro	Dagnino
Badaloni Maria	Dal Cantón Maria Pia
Barba	Dall'Armellina
Barbaccia	D'Amato
Baroni	De Capua
Bártole	De' Cocci
Belci	Degan
Belotti	Del Castillo
Berloffa	De Leonardis
Berretta	Dell'Andro
Bertè	De Maria
Bertinelli	De Marzi
Biaggi Nullo	De Meo
Bianchi Fortunato	De Pascális
Bignardi	De Zan
Bisantis	Di Giannantonio
Bologna	Di Nardo
Bonaiti	Dosi
Borghì	Ermini
Borra	Fabbri Francesco
Bosisio	Fasoli
Bottari	Ferrari Virgilio
Bova	Ferri Mauro
Brandi	Foderaro
Breganze	Folchi
Bressani	Fornale
Brodolini	Fracassi
Buffone	Franzo
Buttè	Fusaro
Buzzi	Galli
Calabrò	Gex
Calvetti	Ghio
Canestrari	Girardin
Cappugi	Gitti
Cassiani	Giugni Lattari Jole
Castelli	Gonella Giuseppe
Castellucci	Graziosi
Cattaneo Petrini	Greppi
Giannina	Guariento
Cavallari	Guerrini Giorgio
Cavallaro Nicola	Gullotti
Cervone	Hélfer
Cocco Maria	Iozzelli
Codignola	Isgrò

Laforgia	Rampa
La Malfa	Reale Oronzo
Lattanzio	Restivo
Lenoci	Rinaldi
Leone Raffaele	Romanato
Lettieri	Romeo
Longoni	Romualdi
Loreti	Rosati
Lucchesi	Ruffini
Macchiavelli	Russo Spena
Magri	Russo Vincenzo
Manco	Salizzoni
Mannironi	Salvi
Mariani	Sammartino
Martini Maria Eletta	Sangalli
Martino Edoardo	Scaglia
Martuscelli	Scalfaro
Mattarelli	Sinesio
Mazza	Stella
Merenda	Tanassi
Micheli	Tàntalo
Migliori	Tenaglia
Miotti Carli Amalia	Terranova Corrado
Misasi	Titomanlio Vittoria
Mosca	Togni
Napolitano Francesco	Toros
Natali	Truzzi
Nenni	Valiante
Pala	Valitutti
Paolicchi	Vedovato
Patrini	Veronesi
Piccinelli	Vicentini
Piccoli	Villa
Pintus	Volpe
Pitzalis	Zaccagnini
Prearo	Zanibelli
Preti	Zucalli
Pucci Ernesto	Zugno
Radi	

*Si sono astenuti:*

Alatri	D'Ippolito
Alboni	Di Vittorio Berti Bal-
Angelino	dina
Astolfi Maruzza	Faila
Bavetta	Fasoli
Berlinguer Luigi	Fiumanò
Bo	Gombi
Busetto	Guidi
Cacciatore	Gullo
Carocci	Illuminati
Cianca	Ingrao
Cinciari Rodano	Iotti Leonilde
Maria Lisa	Jacazzi
D'Alessio	La Bella
Degli Esposti	Làconi
De Pasquale	Loperfido
Diaz Laura	Luzzatto

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1965

Magno	Re Giuseppina
Malfatti Francesco	Rossi Paolo Mario
Marchesi	Scarpa
Maschiella	Sedati
Messinetti	Serbandini
Miceli	Sforza
Monasterio	Soliano
Morelli	Spagnoli
Nannuzzi	Terranova Raffaele
Natoli	Tognoni
Nicoletto	Trentin
Ognibene	Valori
Pellegrino	Zoboli
Picciotto	

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

Bontade Margherita	Pella
Carcattera	Sabatini
Cassandro	Savio Emanuela
Cavallaro Francesco	Scarascia
Colombo Vittorino	Spádola
Cortese	Spinelli
Cossiga	Trombetta
Di Leo	Vincelli
Gasco	

(concesso nella seduta odierna):

Abate	Ballardini
Amadeo	Bassi
Amodío	Bensi
Baldani Guerra	Caiazza

Cappello	Mancini Giacomo
Carra	Marangone
Céngarle	Marotta Michele
Corona Achille	Mengozi
Cucchi	Moro Dino
Della Briotta	Mussa Ivaldi Vercelli
De Martino	Nannini
Di Piazza	Pedini
Di Primio	Pennacchini
Di Vagno	Principe
Dossetti	Reale Giuseppe
Ferraris	Ripamonti
Finocchiaro	Savoldi
Fortuna	Servadei
Gerbino	Sgarlata
Guadalupi	Tambroni
Imperiale	Urso
Landi	Usvardi
Lauricella	Zappa
Lombardi Ruggero	

**La seduta termina alle 20.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI